

gianni pone accuratamente in risalto la importanza sempre maggiore della p.p.c. intesa come appartenenza ad un coltivatore diretto di un fondo sufficiente al lavoro della sua famiglia; egli dimostra altresì la urgenza di un'accurata sistematica regolamentazione legislativa dello istituto, additando anche dei punti programmatici ritenuti essenziali: indisponibilità del fondo, attuazione di una successione ereditaria idonea ad evitare che il fondo stesso sia smembrato o che la famiglia che lo coltiva l'abbia comunque a perdere, la costituzione di consorzi e cooperative fra proprietari vicini.

Dopo aver accennato alla legislazione ed alla giurisdizione agraria germaniche nonché all'azione del Governo in materia, l'Hedemann affronta i problemi della popolazione rurale, dei rapporti di vicinato, dell'amministrazione della terra secondo le regole di una diligente tecnica agraria e dell'istruzione professionale. Che il suolo, come *territorio* concetto fondamentale ed essenziale per lo Stato, debba esser posto in modo controllato a disposizione dei sudditi testimoniano secondo l'Hedemann l'istituzione dei registri catastali a tutela della buona fede; il concetto giuridico stesso di proprietà, garantita nella sua sostanza statica dalla legge, ma solo perchè posta al servizio della collettività nel suo esercizio dinamico; il riordinamento della proprietà agraria, diretto *con uno scambio di terre* ad evitare il loro frazionamento mediante costituzione di un unico fondo comune comprendente tutte le proprietà entro un dato comprensorio agrario; l'abolizione dei fideicomessi familiari e la nascita degli *Höfe* della classe rurale, soggetti a speciali regole di trasmissione ereditaria; la nuova regolamentazione dell'affitto dei fondi rustici, caratterizzata da un'accentuata partecipazione dell'Autorità giudiziaria che può spingersi fino alla *correzione* dello oggetto del contratto; l'attuazione della riforma agraria mediante *decimazione* della grande proprietà.

Anche alla rilevanza della moneta nel diritto agrario l'Hedemann dedica grande

attenzione, con speciale riferimento alla *approvazione* da parte dell'Autorità, cui va oggi soggetta in Germania l'alienazione dei fondi; ed alle numerose leggi che regolano tutto il traffico dei prodotti. L'esigenze di denaro dell'agricoltura vengono poi soddisfatte con crediti da fondi pubblici e con provvedimenti di legge diretti a rendere sempre meno gravoso il debito ed a conformare alle esigenze tecniche il sistema di garanzie reali a tutela dei crediti. Istituti autorizzati sono stati creati per la concessione dei crediti agli affittuari, così come da un'apposita legge è regolato il credito a cooperative.

Al fondamentale problema dei principi generali propri del diritto agrario, nel quadro più ampio della sua autonomia giuridica, dedica il Frassoldati la sua Relazione; sulla base d'inevitabili testimonianze legislative, l'autore giunge alla seguente individuazione: i principi di buona coltivazione, della inscindibilità dei risultati complessivi dell'annata agraria, della collaborazione nei contratti agrari e tra i fondi, della dimensione minima dell'impresa agraria; tutti tali principi costituiscono essenzialmente realtà economico tecniche ancor prima che giuridiche, indice questo della loro importanza e della loro fondatezza.

Per la sicurezza e la freschezza d'informazione, l'originalità di vedute, l'acume critico, la capacità costruttiva degli Autori nel trattare problemi d'attualità tanto ardui quanto interessanti, dai contributi ora citati, assai difficilmente, ci sembra, potranno prescindere gli studiosi della materia ed i chiar.mi Relatori del prossimo Convegno internazionale che già s'annuncia nel 1957 in terra di Francia.

V. LOJACONO

Milano, Università Cattolica.

AUTORI VARI, *L'imposta sulle società*, documenti e scritti vari). Un vol. di pagg. 800, Associazione fra le società italiane per azioni, Roma, 1954.

Come è noto, la legge 6 agosto 1954, n. 603, ha introdotto una importante

innovazione nel sistema tributario italiano, istituendo una nuova imposta diretta sulle società, che viene a sostituire l'imposta di negoziazione.

Il congegno della nuova imposta è, nei suoi termini essenziali, il seguente. L'imposta colpisce il patrimonio e il reddito delle società. Il patrimonio imponibile è quello che risulta dal bilancio, sommando capitale, riserve, saldi di rivalutazione e le altre poste indicate dalla legge: esso è colpito con l'aliquota dello 0,75%. Il reddito imponibile si determina anzitutto sommando al reddito di R.M. cat. B (quale è accertato ai fini della stessa imposta) tutti gli altri redditi della società (redditi da terreni e fabbricati; dividendi ecc.); e detraendo poi le imposte sui redditi. La parte di reddito che eccede il 6% del patrimonio è colpita con l'aliquota del 15%.

Particolari sgravi sono previsti per gli esercizi in perdita; sono inoltre concesse agevolazioni fiscali alle cooperative, nonché alle società finanziarie pure (per temperare l'ovvia duplicazione di imposta) e in particolare alle società finanziarie a partecipazione statale.

La caratteristica tecnica più notevole della nuova imposta (che si ispira a imposte già esistenti in altri sistemi tributari) è il collegamento tra patrimonio e reddito, cosicchè ad es. l'aumento del patrimonio di bilancio (che può ad es. derivare dalla iscrizione tra le riserve di un fondo assoggettato a imposta in sede di concordato fiscale) porta ad un aumento della quota di imposta commisurata al patrimonio, ma ad una riduzione della quota di imposta commisurata al reddito (se questo eccede il 6% del patrimonio), e in definitiva a una riduzione dell'imposta complessiva.

L'onere posto dalla nuova imposta a carico delle società è molto forte. Con semplici passaggi matematici si dimostra che l'incidenza minima teorica, rispetto al reddito, dell'intera imposta (commisurata sia al patrimonio che al reddito), è del 12,50%, quando il red-

dito rappresenta il 6% del patrimonio: tale incidenza aumenta sia quando il reddito sale al di sopra del 6%, sia, e molto rapidamente, quando il reddito scende al di sotto del 6%. (tale onere va ad aggiungersi al 25% circa della R.M. cat. B).

Il gettito previsto per la nuova imposta si aggira sui 60 miliardi, cifra assai vicina a quella del gettito attuale della intera R.M. cat. B, e di gran lunga superiore a quella del gettito della abolita imposta di negoziazione.

Era quindi naturale che la reazione delle categorie interessate fosse particolarmente forte. L'Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), dopo aver cercato di svolgere, a dir vero senza troppo successo, la sua azione a difesa delle società, quando la legge istitutiva dell'imposta è stata promulgata ha riunito in un volume una notevole mole di materiale documentario riferentesi all'imposta stessa: materiale di grande utilità a chi voglia avere una conoscenza approfondita delle origini e delle conseguenze del nuovo tributo, che tanta importanza appare destinato ad assumere nel nostro sistema delle imposte dirette.

Nella 1ª parte sono contenuti i documenti ufficiali e precisamente: la Relazione al disegno di legge; la Relazione della Commissione Finanze e Tesoro del Senato; il parere delle Commissioni Industria, Commercio interno ed estero, Turismo del Senato; il resoconto della discussione generale al Senato; la Relazione della Commissione Finanze e Tesoro della Camera; il resoconto della discussione generale alla Camera; il testo definitivo della legge (messo a confronto con il testo del disegno di legge).

Leggendo questi documenti si può venire a conoscere compiutamente il punto di vista del Ministero delle Finanze e si ha una chiara idea dell'atteggiamento assunto dai vari esponenti del Parlamento. Taluni interventi sono stati di serrata critica al nuovo tributo: im-

portante tra tutti a questo riguardo l'intervento del senatore Jannaccone.

Nella 2ª parte sono contenute le memorie inviate al Governo e al Parlamento da parte di Associazioni ed Enti. La più vasta e completa è la memoria presentata dalla stessa Assonime, che mette in luce la gravità dell'onere posto a carico delle società e i molteplici inconvenienti che derivano dall'applicazione della nuova imposta, e suggerisce adeguati emendamenti.

La 3ª parte è destinata ad articoli pubblicati su giornali e riviste. L'interesse maggiore al problema è stato dedicato, com'è ovvio, dagli ambienti industriali, e pertanto il maggior numero di articoli è pubblicato sui giornali e periodici che di tali ambienti costituiscono il portavoce (24 Ore, Il Sole, Il Globo, Mondo economico ecc.): il problema è stato però dibattuto anche su giornali di partito (Il Popolo, L'Avanti, L'Unità ecc.), nonché su Riviste scientifiche (Rivista bancaria). Il materiale raccolto è molto eterogeneo, e non pochi sono gli articoli a carattere puramente polemico, quasi privi di interesse sia dal punto di vista pratico che da quello scientifico. Molte però sono anche le indagini critiche obiettive, condotte anche da studiosi illustri nel campo della dottrina economica e finanziaria, quali D'Albergo (che ha criticato aspramente il nuovo tributo), Corbino, Scotto, Cosciani.

Tentare una classificazione delle osservazioni e delle critiche svolte sarebbe impresa ardua, e incompatibile con i necessari limiti di spazio. Tra gli argomenti che sono stati oggetto di speciale interesse possiamo però ricordare, per quanto riguarda i problemi generali, la gravità dell'onere del nuovo tributo; la elevata incidenza del tributo sui redditi al di sotto del 6% del patrimonio; la sperequazione tributaria tra le società e gli altri contribuenti; la sperequazione tra l'industria privata libera e l'industria a partecipazione statale; e per quanto riguarda i problemi particolari, la necessità di tutelare l'industria nascente del

Sud; e la gravità dell'onere per le cooperative.

Per facilitare la ricerca degli argomenti trattati è stato predisposto un accurato indice analitico. È strano che non sia stato invece redatto un indice generale dell'opera, in una forma sufficientemente dettagliata; nè un indice degli autori. La consultazione del volume riesce pertanto alquanto più laboriosa.

C. BRASCA

Milano, Università Cattolica.

AUTORI VARI, *Low Tariff Club. Etude sur la possibilité d'abaisser les tarifs douaniers entre les membres du Conseil de l'Europe*. Un vol. di pp. 125. Strasburgo, Conseil de l'Europe, 1952.

Gli avvenimenti politici internazionali di questi ultimi mesi hanno distolto l'attenzione del pubblico e di una parte dei dirigenti degli Stati europei dai problemi inerenti al commercio internazionale all'unificazione europea, ed allo sviluppo economico dei paesi arretrati. La lettura di questa pubblicazione, di data non recente, ripropone al lettore una serie di quesiti riguardanti il commercio europeo ed alcune soluzioni parziali, realizzabili mediante un coordinamento generale delle politiche doganali dei vari paesi.

La questione dell'unificazione economica dell'Europa è giunta ad un punto morto: oggi, mentre scriviamo queste note, una nuova iniziativa in questo senso, da parte di uno o più paesi europei, permetterebbe di proseguire sul lungo cammino dell'unificazione. Ma l'iniziativa, per essere presa, presuppone la determinazione di un indirizzo generale ben definito, riguardante anche il problema politico. Preclusa attualmente la strada dell'unificazione economica mediante i «pools», in quanto essi presuppongono una contemporanea soluzione di carattere politico, non rimane che riesaminare il problema economico in uno dei suoi aspetti più particolari, ma anche più immediati. Anche se l'abbassamento